DECISIONE (UE) 2026/643 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2026

relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record,* PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 7 ottobre 2025.

(2) L'accordo consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dall'Unione alla Confederazione svizzera nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta. In particolare, l'accordo comprende garanzie adeguate con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dello stesso.

(3) L'accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Confederazione svizzera e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.

(4) In conformità dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera del 9 febbraio 2026 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6) In conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 19 dicembre 2025 ([2]).

(7) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record,* PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con riserva della sua conclusione ([3]).

([1]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([2]) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

([3]) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.